



PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI SALUZZO
VERBALE
di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 31

ART. 3, COMMI 27 E 28, LEGGE 24.12.2007 N. 244 E SS.MM.II. - LIMITI ALLA COSTITUZIONE E ALLA PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - DETERMINAZIONI

Convocato, mediante avvisi scritti, per le ore 18,00 del giorno **sedici** del mese di **aprile** dell'anno **duemilanove**, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nel giorno di cui sopra, si è riunito nella solita sala del Palazzo Civico, ed i lavori, dopo che il Presidente Rinaudo ins. Caterina, riconosciuta legale l'adunanza, ha assunto la Presidenza, sono iniziati alle ore 18,25.

Sono stati convocati i Signori:

1) Allemano dott. Paolo, 2) Rinaudo ins. Caterina, 3) Rubiolo prof. Carlo, 4) Carena ins. Piera, 5) Pignatta avv. Roberto, 6) Iacampo geom. Antonio, 7) Lanzone Luca, 8) Cuccurullo dott. Giuseppe, 9) Rabino geom. Giovanni, 10) Revelli ing. Roberto, 11) Peotta ing. Paolo, 12) Damiano dott. Giovanni, 13) Arnolfo avv. Gian Luca, 14) Gedda Armando, 15) Quaglia Stefano, 16) Reali dott. Roberto, 17) Bachiorrini arch. Fulvio, 18) Supertino geom. Franco, 19) Battisti geom. Paolo, 20) Botta Lidia, 21) Finiguerra geom. Luigi

Sono assenti i Signori

Reali dott. Roberto.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, lett. a) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, il Segretario Generale Signora avv. Orlando dott.ssa Concetta.

Sono stati invitati a partecipare alla seduta il Vicesindaco Dell'Anna dott. Valerio e gli Assessori Comunali Risso prof.ssa Marcella, Artusio rag. Fulvia, Rubiolo geom. Fulvio, Fino dott. Michele Antonio, Calderoni Mauro e Anelli Alida.

Sono assenti i Signori =====

La Signora Rinaudo ins. Caterina, nella sua qualità di PRESIDENTE, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Il Presidente del Consiglio ins. Caterina Rinaudo fa presente che in questa delibera, prima del deliberato, deve essere anche inserito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data 16 aprile 2009.

Il Segretario Generale avv. Orlando dott.ssa Concetta fa presente che la legge finanziaria per il 2008 ha previsto che, entro il 30 giugno di quest'anno, le amministrazioni pubbliche devono controllare le partecipazioni societarie per verificare che queste partecipazioni siano effettivamente necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali, in modo da dismettere quelle partecipazioni che non abbiano questa caratteristica.

Informa che l'obiettivo del legislatore è di limitare le partecipazioni degli enti locali nelle società esterne perchè il fenomeno ha assunto delle dimensioni rilevanti e preoccupanti nel senso che molti enti locali, attraverso le partecipazioni, hanno accumulato dei deficit non evidenziati dai loro bilanci perchè sono deficit delle società partecipate, che hanno portato alcuni Comuni sull'orlo del dissesto o addirittura al dissesto.

Ricorda che, in passato, la legge aveva già imposto dei limiti in questo senso come, ad esempio, sulla riduzione del numero dei Consiglieri di amministrazione e sui loro compensi. Le nuove disposizioni riguardanti le società partecipate impongono che queste ultime siano coerenti con i fini istituzionali, in modo da evitare che si costituiscano delle società che non siano necessarie per le finalità tipiche di un ente locale.

In particolare questa norma si pone in un ambito di tutela della concorrenza del mercato, nel senso che, se c'è un mercato concorrenziale e se ci sono degli imprenditori che forniscono determinati servizi, non ha senso che l'ente locale si metta a fare l'imprenditore, perchè non è il suo mestiere. Quindi l'ente locale può mantenere soltanto quelle partecipazioni che sono necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali come possono essere i servizi pubblici locali.

Precisa che le società che sono considerate dalla legislazione vigente, tra cui anche il Decreto Bersani, si possono raccogliere in due grandi categorie: le società che gestiscono servizi pubblici locali (per esempio quelle che gestiscono il servizio idrico) e le società strumentali che svolgono delle attività strumentali alle esigenze dell'ente locale. Mentre quelle che gestiscono servizi pubblici locali erogano dei servizi agli utenti, quelle strumentali non erogano servizi agli utenti, ma erogano dei servizi all'amministrazione.

Il Decreto Bersani ha posto dei paletti anche sulle società strumentali come, ad esempio, l'obbligo di fornire i loro servizi esclusivamente all'ente partecipato e non ad altri enti, allo scopo di limitare le partecipazioni.

Osserva che l'amministrazione comunale ha esaminato le società partecipate del Comune di Saluzzo alla luce di due ordini di criteri: da un lato la coerenza con i fini istituzionali che è una valutazione di discrezionalità politica, nel rispetto delle norme vigenti e dall'altro valutando anche la situazione finanziaria di queste società partecipate in quanto, laddove si sono registrate delle perdite di esercizio, la corte dei Conti suggerisce di dismetterle, perchè, comunque, si tratta di risorse pubbliche che vengono impiegate in società che non producono utili, ma perdite di esercizio.

Alla luce di queste considerazioni si propone di mantenere:

- la partecipazione alla società Alpi Acque S.p.A. che gestisce il servizio idrico integrato, perchè è un chiaro servizio di interesse generale;
- la partecipazione all'ATL – Azienda Turistica Locale del Cuneese, perchè è un ente riconosciuto dalla Regione come ente abilitato a svolgere la promozione turistica nel territorio provinciale, che è sicuramente di interesse generale, coerente con i fini istituzionali.

Poi ci sono alcune partecipazioni tra cui quelle nella società G.E.A.C. S.p.A., che gestisce l'aeroporto di Cuneo-Levaldigi e nella SITRACI S.p.A. che non superano il giudizio relativamente alla coerenza con i fini istituzionali, alle perdite di esercizio e alla stretta necessità per i fini istituzionali dell'ente locale e quindi si propone di dismettere.

Ci sono inoltre le società di formazione come il Consorzio Agenform e la AFP - Azienda di Formazione Professionale di Dronero che si ritiene di mantenere in quanto svolgono attività di formazione professionale, che in questo momento di particolare crisi è utile nella misura in cui possono consentire il ricollocamento dei lavoratori. Comunica inoltre che, a favore dell'AFP di Dronero c'è anche il fatto che l'ultimo bilancio di esercizio si è chiuso con un utile, mentre quello precedente si era chiuso con una perdita.

Riassume quindi la proposta della deliberazione:

- mantenere le partecipazioni in AlpiAcque S.p.A. e ATL – Azienda Turistica Locale del Cuneese;
- dismettere G.E.A.C. S.p.A. - Società di gestione dell'aeroporto di Cuneo-Levaldigi;

- dismettere SITRACI S.p.A – Società Italiana per il traforo del Ciriegia-Mercantour;
- mantenere le partecipazioni nel Consorzio Agenform – Agenzia dei servizi formativi della provincia di Cuneo e nell'AFP – Azienda di formazione professionale società consortile a r.l..

Il Consigliere Sig. Quaglia vorrebbe sapere, dato che il Comune di Saluzzo è socio sia della G.E.A.C. che della SITRACI, se ci sono degli aggiornamenti rispetto al programma di accorpamento dei suddetti enti, proposto dalla Provincia, e se ci sono delle prospettive.

Il Segretario Generale avv. Orlando dott.ssa Concetta comunica che qualche giorno fa ha ricevuto una e-mail del Presidente della G.E.A.C. con la quale comunicava che la proposta di fusione in questo momento è solo una proposta del socio di maggioranza e che gli risulta che SITRACI stia lavorando in quel senso, però i termini fissati dalla Provincia sono abbondantemente scaduti.

Il Consigliere avv. Pignatta, nel fare la dichiarazione di voto per il suo gruppo, ricorda che, in occasione di precedenti richieste di contributi per aumento di capitale alla G.E.A.C. che gestisce l'aeroporto di Levaldigi, erano emerse sia da parte della maggioranza che della minoranza delle proposte di valutare attentamente le partecipazioni del Comune.

Crede che, a questo punto, la proposta della dismissione delle quote di partecipazione da parte del Comune sia un atto non più rimandabile, sia alla luce delle considerazioni tecnico-giuridiche che sono state espresse da parte del Direttore Generale, sia anche per considerazioni di carattere tecnico-politico, in quanto la prossima amministrazione, nelle ristrettezze del bilancio, dovrà far fronte a innumerevoli necessità dai servizi sociali, ai servizi ai cittadini e quindi non ritiene opportuno dirottare le poche risorse che i Comuni hanno per ricapitalizzare una società che continua ad accumulare perdite su perdite, senza avere piani industriali e prospettive per il futuro.

Annuncia quindi che il voto del suo gruppo sarà di approvazione della delibera.

Il Consigliere Sig. Quaglia esprime qualche perplessità nel senso che l'illustrazione molto chiara e dettagliata del Segretario Generale non rimarca il dato politico, che ha invece

evidenziato Pignatta.

Sottolinea che nella Provincia di Cuneo, escludendo l'autostrada Asti-Cuneo, il vero elemento strategico, su cui tutti convengono, non è il raddoppio del Tenda, che è una percorrenza turistica, ma è la percorrenza economica del Mercantour. Questo è l'asse portante del futuro dell'economia transfrontaliera cuneese e francese!

Ritiene che, da questo punto di vista, la mancanza di risposte chiare rispetto alla prospettiva sulla quale queste società verranno riorganizzate lo lascia perplesso perchè bisogna considerare che, rispetto ai precedenti passaggi, da dopodomani parte la continuità territoriale sull'aeroporto di Levaldigi che, per due anni, prorogabili, garantisce la percorrenza di voli su Roma e, eventualmente un'appetibilità maggiore dello scalo rispetto ad altre proiezioni e rispetto anche ad un piano industriale che non è così chiaro (e su questo dà ragione a Pignatta).

Reputa che un maggior approfondimento sulla prospettiva di una riorganizzazione infrastrutturale definitiva della nostra Provincia non può non passare attraverso una valutazione attenta sul traforo del Mercantour.

Non si sente di valutare, perchè non ha sufficienti elementi, se sia utile o meno avere un ente vocato, perchè è una valutazione di carattere politico.

In conclusione, non avendo sentito spiegazioni che lo abbiano convinto sull'argomento e dato che gli manca una valutazione più attenta, soprattutto dal punto di vista politico, annuncia che si asterrà dal voto su questa delibera.

L'Assessore geom. Rubiolo afferma che su questo argomento si è discusso valutando attentamente le partecipazioni del Comune di Saluzzo soprattutto rispetto all'ambito provinciale e rispetto alle prospettive di sviluppo economico della nostra zona.

Informa che si è voluto mantenere le società partecipate che fanno formazione professionale e quelle come ATL e AlpiAcque che gestiscono servizi di pubblica utilità, mentre per quanto riguarda G.E.A.C. e SITRACI si è voluto verificare l'opportunità di una partecipazione specifica della nostra città.

Ricorda che l'unico studio serio sulle ipotesi di sviluppo dell'aeroporto di Levaldigi era stato fatto da un tecnico nominato dalla Regione per l'ipotesi di accorpamento o di fusione tra gli aeroporti di Torino e di Levaldigi, che poi ha portato alle dimissioni del tecnico stesso e a un

cambiamento della prospettiva. In quello studio si diceva che l'area di pertinenza dell'aeroporto di Levaldigi era estremamente ridotta, aveva un bacino di utenza posto a metà tra Torino e Genova e non avrebbe mai raggiunto il milione di utenti che era l'obiettivo necessario per avere una società in pareggio. Quindi, se il territorio avesse voluto mantenere a livello provinciale il suo aeroporto, avrebbe dovuto investire ingenti capitali (e, di fatto, è quello che materialmente è successo in questi anni) perchè non avrebbe mai avuto la possibilità di raggiungere il pareggio di bilancio.

Sottolinea che si è arrivati alla decisione di cedere le quote della G.E.A.C. dopo aver valutato che è giusto che nella società ci sia il Comune di Cuneo perchè è capoluogo provinciale e quindi può essere effettivamente giustificata la sua presenza, è giusto che ci sia il Comune di Savigliano che ha l'aeroporto sul suo territorio, mentre non ha senso che le altre città partecipino direttamente.

Infatti gli risulta che già il Comune di Fossano ha deciso di uscire dalla G.E.A.C. e forse anche il Comune di Alba sia direzionato in quel senso.

Rimarca che, per SITRACI la Provincia aveva proposto un generale riassetto delle partecipate provinciali con l'indicazione di chiudere tutte le società che nel tempo erano state attivate e creare un unico ente per lo sviluppo territoriale.

Questa decisione, però, non ha avuto attuazione pratica perchè c'è una fortissima resistenza da parte delle diverse società che non hanno intenzione di sciogliersi per convergere in un'unica agenzia di sviluppo del territorio.

Anche per quanto riguarda SITRACI non si è ritenuto di mantenere la partecipazione dato che la Provincia ipotizza un'unica partecipata e il Comune non può partecipare in società che nel tempo hanno accumulato perdite che poi pagano concretamente tutti i cittadini.

Se la Provincia riuscirà a completare il percorso, la nuova amministrazione potrà valutare se la nuova formula gestionale potrà essere interessante per la città oppure no.

Gli sembra opportuno, in questo momento, data la scadenza dell'amministrazione, di proseguire la partecipazione con le società previste dalla legge e con quelle che si occupano di formazione professionale perchè è importantissima per il nostro territorio. Ritiene giusto accettare l'ipotesi di accorpamento che ha proposto la Provincia, mentre considera non opportuno proseguire la partecipazione in enti che si sono rivelati a livello economico molto pesanti per la nostra città.

L'Assessore prof.ssa Risso sottolinea che, relativamente al discorso della formazione professionale, è stata molto importante in questi ultimi anni la collaborazione del Comune di Saluzzo con l'AFP per quanto riguarda i progetti innovativi di istruzione agli adulti (i progetti Polis).

Il Presidente del Consiglio ins. Caterina Rinaudo, visto che non ci sono altre richieste di intervento, pone in votazione lo schema di deliberazione relativo al seguente punto all'ordine del giorno della seduta consiliare odierna, ad oggetto:

ART. 3, COMMI 27 E 28, LEGGE 24.12.2007, N. 244 E SS.MM.II. - LIMITI ALLA COSTITUZIONE E ALLA PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - DETERMINAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la legge n. 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
- che, in particolare, l'art. 3, comma 27, dispone che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- che l'art. 3 comma 28 dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni e il

mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo elettivo con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

- che entro il 30.06.2009, ossia entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del succitato comma 27;
- che l'articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, Legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 4 octies ha modificato l'articolo 3 comma 27 secondo periodo, della legge n. 244/2007 inserendo dopo le parole "che producono servizi di interesse generale" le seguenti "e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."

Accertato che la Città di Saluzzo detiene, allo stato attuale, partecipazioni societarie come da prospetti allegati;

Dato atto che:

- in data 29.12.2006, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 134, è stata approvata la trasformazione del **Consorzio Scuola di Alto Perfezionamento Musicale Città di Saluzzo Società consortile a r. l. unipers.** - avente sede legale in Saluzzo, via dell'Annunziata n. 1b; capitale sociale di € 10.000,00; - quota di partecipazione della Città di Saluzzo pari al 100,00% - in Fondazione;
- in data 09.06.2008 è stata comunicata da parte della Regione Piemonte l'annotazione dell'iscrizione della Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche;
- in data 11.09.2008 – essendo trascorsi i previsti 60 giorni dalla data dell'ultimo adempimento pubblicitario di cui all'art. 2500 c.c. senza che sia stata presentata alcuna opposizione alla trasformazione – si è provveduto alla cancellazione della Società dal Registro delle Imprese di Cuneo;
- in data 12.09.2008 è stata trasmessa alla Regione Piemonte la documentazione attestante l'avvenuta cancellazione di cui sopra ed è pertanto divenuta pienamente operativa, con

la nuova denominazione e la nuova natura giuridica, la Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale;

Rilevato che occorre distinguere tra le società che gestiscono servizi pubblici locali, previste dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 267/2000 e le società strumentali, di cui si era occupato il decreto legge n. 223/2006 convertito in legge 248/2006, all'articolo 13;

Considerato che costituisce un servizio pubblico locale il servizio idrico integrato, gestito per il Comune di Saluzzo dalla società Alpi acque, disciplinato originariamente dalla legge n. 36/1994 e succ. mod. e integr. e oggi dal decreto legislativo n. 152/2006 e in parte dall'articolo 23 bis del decreto legge n. 112/2008, in quanto il servizio idrico costituisce un tradizionale servizio pubblico il cui modello gestionale è oggi disciplinato dalla normativa speciale che prevede l'affidamento mediante gara da parte dell'autorità d'ambito, e consente la sopravvivenza transitoria delle attuali gestioni fino al 31.12.2010 (comma 8 articolo 23 bis decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008: *l'ambito delle partecipazioni societarie che non riguarda solo le società costituite o partecipate per la gestione di servizi pubblici locali, ma anche le società strumentali, di cui si era occupato il decreto legge n. 223/2006 convertito in legge 248/2006, all'articolo 13.*);

Rilevato che la legge regionale del 22/10/1996 n.75, disciplina come segue le agenzie di accoglienza e promozione turistica locale: *.. Le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale sono costituite come soggetti di diritto privato senza fine di lucro nelle forme previste dal codice civile, garantendo la presenza in seno ad esse di esperti e rappresentanti dei soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3 della legge 17 -05- 1983, n. 217. Per ciascun ambito turistico individuato ai sensi dell'articolo 12 non può essere costituita più di un'Agenzia. Più ambiti possono fare riferimento ad una stessa Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale.* E ne prevede un riconoscimento regionale, la partecipazione di enti locali, e ne predetermina il numero nella Regione e pertanto la partecipazione del Comune di Saluzzo a tale società può considerarsi coerente con i fini istituzionali del Comune, in quanto attraverso di essa svolge le funzioni di promozione turistica del territorio in forma associata e coordinata con gli altri livelli di governo, con gli operatori del settore e il privato sociale;

Considerato che per le restanti partecipazioni questo organo è chiamato a svolgere un attento esame circa la coerenza con i fini istituzionali del Comune della società cui partecipa,

circa il collegamento con l'interesse della collettività comunale, e circa la buona gestione economica delle predette società in un'ottica di lungo periodo, come indicato nei pareri della magistratura contabile (Corte dei Conti Veneto parere in data 14 gennaio 2008 n. 244);

Dato atto che il Consorzio Agenform e la AFP – Azienda di Formazione Professionale Società consortile a r. l. si occupano principalmente di formazione professionale, e che pur non rientrando la formazione professionale tra i compiti istituzionali del Comune, se non a favore dei propri dipendenti, tuttavia si ritiene coerente mantenere dette partecipazioni societarie in quanto espressione di un sostegno indiretto alle politiche attive del lavoro, particolarmente importanti in questo periodo di crisi economica, e ciò anche tenuto conto dell'esiguità dell'impegno finanziario richiesto al Comune e pur prendendo atto di perdite di esercizio da parte della AFP.;

Rilevato che la Provincia di Cuneo partecipa a molte delle società cui partecipa anche il Comune di Saluzzo e che la stessa ha già deliberato alcuni atti di indirizzo in merito al riordino delle società a partecipazione pubblica;

Richiamata in particolare la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 28 aprile 2008 con cui la Provincia di Cuneo ha approvato l'indirizzo di promuovere la costituzione di un unico soggetto societario finalizzato allo sviluppo economico del territorio mediante l'accorpamento delle società Acquegranda SpA, Agengranda srl, Fingranda SpA, G.E.A.C. S.p.a. - Società di gestione dell'aeroporto di Cuneo Levaldigi e SITRACI S.p.a. - Società italiana per il traforo del Ciriegia-Mercantour secondo la procedura considerata funzionale al mantenimento della concessione aeroportuale, fatte salve le disposizioni di cui al DM 521/1997; nella medesima deliberazione n. 8 del 28 aprile 2008, il Consiglio provinciale ha inoltre stabilito che, qualora nelle opportune sedi assembleari delle società non fosse stato approvato l'indirizzo strategico stabilito nella medesima deliberazione, la Provincia di Cuneo avrebbe provveduto a dismettere le relative partecipazioni, secondo la procedura idonea ed economicamente più vantaggiosa in attuazione del disposto di cui all'art. 3 commi 27, 28 e 29 della L. 244/2007;

Dato atto che la Provincia ha successivamente acquisito i pareri delle predette società in merito alla proposta di fusione e che ha fissato al 31 ottobre 2008 il termine entro cui addivenire ad un progetto di accorpamento tra Fingranda Spa, G.E.A.C. S.p.a. - Società di gestione dell'aeroporto di Cuneo Levaldigi e SITRACI S.p.a. - Società italiana per il traforo

del Ciriegia-Mercantour, e al 31 marzo 2009 il termine ultimo per la decisione dei soci in merito al progetto di accorpamento, precisando che “Qualora non venissero rispettate le scadenze indicate, ovvero emergesse l'impossibilità di Fingranda Spa o SITRACI S.p.a. - Società italiana per il traforo del Ciriegia-Mercantour di partecipare al progetto di fusione, ovvero il progetto di accorpamento non venisse approvato dalle assemblee dei soci, la Provincia di Cuneo provvederà alla dismissione delle relative quote di partecipazione in Fingranda Spa o SITRACI S.p.a. - Società italiana per il traforo del Ciriegia-Mercantour, ai sensi dell'art. 3 c. 29 L. 244/2007.”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 30 giugno 2008 con cui si promuoveva la costituzione di un unico soggetto societario finalizzato allo sviluppo economico del territorio mediante l'accorpamento delle società Fingranda SpA, G.E.A.C. S.p.a. - Società di gestione dell'aeroporto di Cuneo Levaldigi e SITRACI S.p.a. - Società italiana per il traforo del Ciriegia-Mercantour secondo la procedura considerata funzionale al mantenimento della concessione aeroportuale nel rispetto delle disposizioni del DM 521/1997 nonché del parere delle Autorità competenti nel settore del trasporto aereo e si dava atto che se non fosse presentato un progetto di accorpamento entro il 31 ottobre 2008, ovvero emergesse l'impossibilità di Fingranda Spa e/o SITRACI S.p.a. - Società italiana per il traforo del Ciriegia-Mercantour di partecipare al progetto di fusione senza compromettere il mantenimento della concessione aeroportuale, ovvero il progetto di accorpamento non venisse approvato dalle assemblee dei soci, la Provincia avrebbe provveduto alla dismissione delle quote di partecipazione in Fingranda Spa o SITRACI S.p.a. - Società italiana per il traforo del Ciriegia-Mercantour;

Dato atto la società Acquegranda, è in liquidazione, come risulta dalla comunicazione prot. N. 173/2009 - 5.06 in data 24 febbraio 2009 e pertanto per questa società non si pone il problema di giustificare il mantenimento della partecipazione societaria;

Richiamato quanto indicato dalla Provincia di Cuneo nel prospetto allegato alla delibera del Consiglio Provinciale del 30 giugno 2008 in cui si evidenzia che “Se la mission aziendale resta limitata all'obiettivo evidenziato dalla denominazione della società (realizzazione del traforo del Ciriegia), appare evidente che la fase di stallo è destinata a perdurare nel tempo, con il rischio di consumare progressivamente tutte le risorse investite dai soci. In tali condizioni, appare altrettanto chiaro che la società non potrebbe superare la

verifica della strumentalità alle finalità istituzionali degli enti locali partecipanti al capitale sociale, come invece richiesto dai commi 27 e 28 art. 3 della legge finanziaria 2008” e condivise tali considerazioni;

Rilevato inoltre che detta società ha presentato perdite di esercizio negli esercizi 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007;

Dato atto che le alternative ipotizzate dalla Provincia di Cuneo per la Società Stiraci sono o la dismissione delle partecipazioni pubbliche, oppure l'accorpamento con G.E.A.C. S.p.a. - Società di gestione dell'aeroporto di Cuneo Levaldigi. “se finalizzata alla costituzione di un soggetto dedicato, oltre che alla gestione dello scalo aeroportuale, anche al potenziamento di tutte le strutture viarie collaterali.”;

Considerato che con riferimento alla partecipazione a G.E.A.C. S.p.a. - Società di gestione dell'aeroporto di Cuneo Levaldigi la Provincia di Cuneo pur prendendo atto del trend negativo dei risultati economici conseguiti dalla società e delle conseguenti prospettive non ottimistiche sull'evoluzione futura, tuttavia, ritiene che la sempre più accentuata concorrenza nel settore del trasporto aereo potrebbe determinare, anche in modo improvviso, nuove opportunità e pertanto si esprime per il mantenimento della partecipazione pubblica in G.E.A.C. S.p.a. - Società di gestione dell'aeroporto di Cuneo Levaldigi, pur proponendo l'accorpamento con altre società, come sopra evidenziato;

Dato atto che la G.E.A.C. S.p.a. - Società di gestione dell'aeroporto di Cuneo Levaldigi presente perdite di esercizio per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, anche molto consistenti e ritenuto che stante le dimensioni del Comune di Saluzzo e la sua capacità finanziaria, non sia opportuno mantenere la partecipazione in G.E.A.C. S.p.a. - Società di gestione dell'aeroporto di Cuneo Levaldigi;

Rilevato che ad oggi non ci sono notizie certe sulla effettiva volontà di accorpamento tra SITRACI S.p.a. - Società italiana per il traforo del Ciriegia-Mercantour, G.E.A.C. S.p.a. - Società di gestione dell'aeroporto di Cuneo Levaldigi e le altre società indicate dalla Provincia di Cuneo, e in ogni caso, il Comune di Saluzzo, anche a prescindere dall'accorpamento predetto, non intende mantenere la partecipazione nelle società SITRACI S.p.a. - Società italiana per il traforo del Ciriegia-Mercantour e G.E.A.C. S.p.a. - Società di gestione dell'aeroporto di Cuneo Levaldigi, in quanto non le ritiene più strettamente necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali del Comune di Saluzzo, sia per la loro dimensione

sovraterritoriale, sia per l'oggetto sociale attinente a grandi infrastrutture stradali e aeroportuali, non strettamente pertinente con i fini istituzionali del Comune di Saluzzo;

Considerato che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Richiamata la relazione del Segretario Generale avv. Orlando dott.ssa Concetta, messa a disposizione dei Consiglieri Comunali in data 7.4.2009 in modalità telematiche;

Richiamati

- il vigente statuto comunale;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il parere della Commissione Bilancio, espresso nella seduta del 14.4.2009;
- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Saluzzo in data 16.4.2009;
- gli statuti dei consorzi e delle società di cui al libro V del codice civile partecipati dalla Città di Saluzzo;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, del parere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. medesimo citato seguente ed agli atti:

- parere favorevole del Segretario Generale avv. Orlando dott.ssa Concetta in ordine alla regolarità tecnica in data 15.4.2009;

Richiamato altresì il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Saluzzo in data 16.4.2009;

Con voti favorevoli 17 su 20 presenti e n. 17 votanti, espressi per alzata di mano, avendo dichiarato, prima dell'espressione del voto, di astenersi i Signori Quaglia, Battisti, Botta,

D E L I B E R A

- 1°) Di dare atto, per le motivazioni illustrate in premessa, che la società Alpi Acque S.P.A. e Azienda Turistica Locale del Cuneese – Valli alpine e città d'arte Società consortile a r. l. , per la parte di attività relativa alla gestione di servizi di pubblica utilità, non operano in contrasto con le disposizioni previste dall'art. 3, comma 27, della legge n. 244 del

24.12.2007 (Finanziaria 2008).

- 2°) Di dare atto, per le motivazioni indicate in premessa, che per le società G.E.A.C. S.p.a. - Società di gestione dell'aeroporto di Cuneo Levaldigi e SITRACI S.p.a. - Società italiana per il traforo del Ciriegia-Mercantour, le quali svolgono attività estranee alla missione del Comune, è necessario procedere alla cessione a terzi, entro il 30 giugno 2009, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.
- 3°) Di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Saluzzo nel Consorzio Agenform – Agenzia dei Servizi Formativi della Provincia di Cuneo e nella AFP – Azienda di Formazione Professionale Società consortile a r. l..
- 4°) Di demandare al dirigente finanziario l'attivazione delle procedure per la cessione a terzi delle quote societarie di cui al punto precedente.
- 5°) Di inviare il presente atto all'organo di controllo interno e all'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente, per gli adempimenti di propria competenza.
- 6°) Di trasmettere il presente atto ai rappresentanti legali delle società partecipate per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di propria competenza, secondo i principi del diritto societario contenuti nel codice civile.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Dato atto che il 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, prevede che le deliberazioni del Consiglio, in caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti;

Con voti favorevoli 20 su n. 20 presenti e n. 20 votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti

dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici
è stato pubblicato

giorni consecutivi e cioè dal **26.05.2009** al **10.06.2009** ai sensi dell'art. 124 del
D.Lgs 267/2000

OPPOSIZIONI:

Saluzzo, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Estremi di esecutività

Dichiarata immediatamente eseguibile il **16.04.2009** ai sensi del 4° comma dell'art. 134
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.